

COMUNE DI GAETA

(Provincia di Latina)



Contratto contenente le norme e condizioni a regolare i rapporti relativamente all'affidamento dell'incarico per l'esecuzione dei lavori di *"Realizzazione della condotta per la raccolta delle acque meteoriche in via Garibaldi"*

CIG: 6252935532 – CUP: B96B14000020004.

Importo: €. 333.113,73 (di cui €. 7.047,71 per la sicurezza) oltre IVA a 10% per € 33.311,73, per un importo complessivo di € 366.425,10.

Società ENEA APPALTI SRL, Via Mincio, n. 22 – 00040 Ardea (RM) – P. IVA 12619771004 – REA RM 1388503 – eneaappaltisrl@pec.it

Repertorio n. 78/2016 del 01/07/2016

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno uno del mese di luglio nella Residenza Comunale ubicata in P.zza XIX Maggio, n. 10

AVANTI A ME

Dott. Luigi Pilone, Segretario Generale del Comune di Gaeta, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97 comma 4 del decreto legislativo 18/08/2000 n° 267, domiciliato per la mia carica presso la sede comunale, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle Parti, aventi i requisiti di legge,

SONO COMPARSI

Da una parte il Dr. Pasquale Fusco, Dirigente del Dipartimento – Cura, qualità del territorio e sostenibilità ambientale, il quale agisce ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 per conto del Comune di Gaeta, codice fiscale n. 00142300599, per gli effetti dell'incarico di cui al Decreto Sindacale prot. n. 5289 del 22/01/2015, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Amministrazione";



ENEA APPALTI S.r.l.


Dall'altra il Sig. Franco Monteriù, nato ad Ardea (RM) il 01/02/1972, residente ad Ardea (RM), 00040, in Via Mincio, n. 22, MNTFNC72B01M213M, il quale, nella qualità di Legale Rappresentante e Amministratore Unico, giusta certificazione acquisita tramite il servizio INFOCAMERE per conto delle Camere di Commercio Italiane doc. n. T203040374 del 25/01/2016, in atti al prot. n. 10004 del 18/02/2016, interviene, agisce e stipula esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Società ENEA APPALTI SRL, Via Mincio, n. 22 – 0040 Ardea (RM) – P. IVA 12619771004 – REA RM 1388503 – eneaappaltisrl@pec.it, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Società Appaltatrice".

I predetti componenti, della cui identità personale e capacità giuridica io, Segretario Rogante, sono personalmente certo, rinunciano con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni, come ne hanno facoltà per il disposto dell'art. 48 della legge notarile.

PREMESSO

Che con Determinazione Dirigenziale n. 259/II del 30/12/2014, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di *"Realizzazione della condotta per la raccolta delle acque meteoriche in via Garibaldi"* per l'importo di €. 343.466,35 di cui €. 12.000,00 per oneri intrinseci della sicurezza, oltre €. 7.047,71 per oneri estrinseci della sicurezza, per totali €. 350.514,06 per lavori a base d'asta ed €. 99.193,54 per somme a disposizione, per un importo complessivo del QTE pari ad €. 449.707,60;

Che con Determinazione Dirigenziale n. 164/CTA del 06/05/2015, esecutiva a norma di legge, è stata indetta gara d'appalto per l'affidamento dei lavori, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006, mediante valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ed esclusione delle offerte anomale ai sensi dell'art. 86 del D. Lgs. n. 163/2006, ed assunto il dovuto impegno di spesa ed approvati gli atti per la gara;



Che in data 20/10/2015, in seduta pubblica, in data 28/12/2015 in seduta riservata, ed in data 12/01/2016, hanno avuto luogo, presso la sede della Stazione Appaltante, le sedute di gara, mediante procedura aperta, per l'affidamento in appalto dell'intervento suddetto, concluse con l'aggiudicazione provvisoria a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata in quella proposta dalla Società ENEA APPALTI SRL, Via Mincio, n. 22 – 0040 Ardea (RM) – P. IVA 12619771004 – REA RM 1388503 – eneaappaltisrl@pec.it, con un ribasso del 10,996% sul prezzo posto a base di gara;

Che con Determinazione Dirigenziale n. 108/CTA del 14/04/2016 è stata dichiarata aggiudicataria definitiva Società ENEA APPALTI SRL, Via Mincio, n. 22 – 0040 Ardea (RM) – P. IVA 12619771004 – REA RM 1388503 – eneaappaltisrl@pec.it;

Che per l'appalto di lavori di cui trattasi si dà atto di quanto segue:

- che sono state acquisite certificazioni di regolarità contributiva, DURC, procedura online, documento n. INAIL 2702596 del 01/03/2016, in atti al prot. n. 29781 del 03/06/2016, da cui risulta che la Società ENEA APPALTI SRL risulta in regola con il versamento dei contributi dovuti ed in corso di validità ai sensi della determinazione dell'AVCP n. 1 del 12/01/2010;

- che l'Amministrazione ha richiesto con nota pec prot. n. 5698 del 28.01.2016 Certificazione della Comunicazione Antimafia dalla Prefettura di Roma di cui all'art. 87 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i ed ai sensi dell' art. 88, comma 4bis, del Codice Antimafia, decorso il termine di trenta giorni dalla data della richiesta alla Prefettura di competenza, anche in assenza della suddetta comunicazione, ed avendo acquisito la dichiarazione antimafia di cui all'art. 89 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., si procede alla sottoscrizione dell'atto, fermo restando quanto disposto dall'art. 88, comma 4 del medesimo decreto legislativo, e stabilisce che il contratto si intenderà automaticamente risolto (clausola risolutiva espressa) nell'eventualità che le informazioni fornite dalla



ENEAPPALTI S.r.l.

Prefettura risultino positive;

- che l'Amministrazione ha acquisito con prot. n. 9995 del 18/02/2016, le Certificazioni del Casellario Giudiziale del Ministero di Giustizia: Sigg. Franco Monteriù (Amministratore Unico e Rappresentante Legale) e Daniele Albarelli (Proprietario al 51%) della Società come sopra costituita, n. 219631/2016/R e n. 219645/2016/R del 25/01/2016, e le stesse attestano che le informazioni di cui all'art. 21 e 39 del T. U. in relazione all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 risultano "nulle";

- che l'Amministrazione ha acquisito con prot. n. 9997 del 18/02/2016 il Certificato dell'Anagrafe delle Sanzioni Amministrative dipendenti da reato del Ministero di Giustizia n. 219413/2016/R del 25/01/2016 per la Società come sopra costituita, con esito negativo;

- che l'Amministrazione ha acquisito con prot. n. 12340 del 01/03/2016 la Certificazione delle misure di prevenzione ex art. 38, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 163/2006 e L. 183/2011, del Tribunale di Roma - Misure Preventive, del Sig. Monteriù Franco e Albarelli Daniele, e le informazioni fornite risultano negative;

- che è stato acquisito la Certificazione di non esistenza di procedure concorsuali in corso o pregresse del Tribunale di Roma per la Società Enea Appalti SRL, prot. n. 11787 del 26/02/2016;

- che è stato acquisito la Certificazione di regolarità fiscale di cui all'art. 38, co. 1°, lettere g), D. Lgs. n. 163/2006, Agenzia delle Entrate richiesta verifica AVCPASS del 25/01/2016 prot. n. 831364, con esito di regolarità;

- che la Società ha prodotto, a garanzia del pieno adempimento degli obblighi contrattuali, cauzione definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale, sino alla concorrenza di € 17.280,00 a mezzo di Polizza Fideiussoria n.1170400996, con scadenza 06/06/2017, rilasciata dalla Società HDI Assicurazioni SPA – Agenzia n.



ENEAPAPPALTI S.r.l.

2708, in atti al prot. n. 31659 del 13.06.2016, giusta certificazione di qualità ISO 9001:2008 n. 2766 rilasciata dalla Società di certificazione Istituto Giordano, con scadenza il 03/04/2017;

- che la Società ha presentato polizza assicurativa RCT/CAR (responsabilità civile e per danni di esecuzione, e garanzia di manutenzione) n.1170400997, rilasciata dalla Società HDI Assicurazioni SPA – Agenzia n. Velletri (RM), con scadenza il 13/06/2017 e massimale responsabilità civile non inferiore € 500.000,00, in atti al prot. n. 31659 del 13.06.2016;

- che la Società ha presentato polizza assicurativa RCO (responsabilità civile operai) n.000005009022870144, Società FATA Assicurazioni SPA – Agenzia Ardea (RM), con scadenza il 16/10/2016 e massimale per ogni sinistro non inferiore ad € 2.500.000,00 e con un limite di € 2.500.000,00 per ogni prestatore di lavoro infortunato, in atti al prot. n. 31659 del 13.06.2016. L'Impresa si impegna sin da ora a presentare rinnovo della polizza alla sua scadenza senza soluzione di continuità, salvo che a tale data i lavori non siano terminati. Il mancato rinnovo comporterà la risoluzione contrattuale;

- che la Società, ha provveduto al pagamento dei diritti di segreteria nell'importo di € 1.814,25 quali spese contrattuali giusto bonifico effettuato in data 16/06/2016, dalla Banca BCC di Roma – Agenzia di Pomezia (RM), salvo conguaglio;

- che la Società ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato e nello specifico: IBAN: IT84T0832722000000000003840, Banca di Credito Cooperativo di Roma – Agenzia di Pomezia (RM), e che la persona delegata ad operare su di esso è il Sig. Franco Monteriù – C. F. MNTFNC72B01M213M;

- che sono stati rispettati i termini di cui all'art. 11 comma 10 del D. Lgs n. 163/2006.



ENEA APPALTI S.r.l.



TANTO PREMESSO

Volendosi ora determinare le norme e le condizioni che debbono regolare l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, tra il Comune di Gaeta e la Società ENEA APPALTI SRL, come sopra costituita, si conviene e si stipula quanto appresso.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto dell'appalto

Il Comune affida alla Società Appaltatrice, che accetta senza riserva alcuna, la realizzazione dell'intervento denominato "*Realizzazione della condotta per la raccolta delle acque meteoriche in via Garibaldi*" sulla base della progettazione esecutiva posta a base di gara.

L'Appaltatore s'impegna alla esecuzione dei lavori di cui trattasi alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti da questo richiamati.

Art. 2 Ammontare dell'appalto

L'importo contrattuale per l'esecuzione dei lavori oltre che per tutti gli oneri indicati nel successivo art. 17 e di quelli per la sicurezza, al netto di IVA, è pari a €. 333.113,73 di cui:

- € 326.066,02 per l'esecuzione dei lavori "a corpo", di cui €. 12.000,00 per oneri intrinseci della sicurezza, non soggetti a ribasso;
- € 7.047,71 per oneri estrinseci della sicurezza, non soggetti a ribasso.

Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006, per cui il suddetto importo contrattuale non può subire variazioni sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, obbligandosi legalmente e formalmente ad eseguire le prestazioni e i lavori medesimi a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni del progetto esecutivo e dei capitolati, nonché di quelle che, all'atto esecutivo, saranno impartite dalla Direzione Lavori.



Art. 3 Condizioni di appalto

Nell'accettare i lavori sopra designati l'Appaltatore dichiara:

- a) di aver effettuato, in data antecedente alla presentazione dell'offerta, il sopralluogo per l'accertamento della situazione di fatto e la valutazione globale dell'intervento, ai sensi dell'art. 106, comma 2, D.P.R. 207/2010;
- b) di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato la località interessata dai lavori e di aver accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano, e le capacità e disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle discariche autorizzate e delle cave di prestito;
- c) di aver accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori;
- d) di essere perfettamente edotto del tempo stabilito per l'esecuzione dei lavori, anche in rapporto alle condizioni climatiche della zona;
- e) di aver valutato, nel formulare l'offerta, tutte le circostanze generali, particolari e locali e gli elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti in generale e sull'esecuzione dei lavori che sulla determinazione della propria offerta;
- f) di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro, previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- g) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme contenute nel bando di gara, nel contratto, nei capitolati e nella documentazione progettuale;



ENEA APPALTI S.r.l.

h) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, salvo quanto previsto all'art. 133, comma 4, D. Lgs. n. 163/2006;

i) di aver correttamente adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

j) di aver determinato l'offerta avendo valutato i costi del personale sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più significative sul piano nazionale e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile.

Con l'accettazione dei lavori la Società Appaltatrice dichiara implicitamente di avere la possibilità e i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.

Art. 4 Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte del contratto d'appalto, anche se non materialmente allegati ma controfirmati dai contraenti e conservati dalla Stazione Appaltante:

- gli elaborati del progetto esecutivo predisposto dalla Stazione Appaltante;
- il cronoprogramma così come modificato in sede di gara dal concorrente;
- le polizze di garanzia;
- il capitolato d'appalto;



ENEA-APPALTI S.r.l.



- l'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara.

La Società Appaltatrice dichiara di conoscere ed accettare tutti i documenti sopra elencati, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Art. 5 Osservanza delle Leggi, del Regolamento e del Capitolato Generale

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal contratto, l'esecuzione dell'appalto è soggetta, all'osservanza delle seguenti statuizioni:

- D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- D.M. Lavori Pubblici 19.04.2000 n. 145 (nella parte non abrogata dal D.P.R. 207/2010);
- normativa antimafia D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
- D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- D. Lgs. n. 152/2006 (codice ambiente) e s.m.i..

L'appalto è inoltre regolato da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto ed esecuzione di opere pubbliche, che la Società Appaltatrice, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente e di impegnarsi ad osservare.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, la Società Appaltatrice ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'Amministrazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore.

In ogni, caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura



ENEA APPALTI S.r.l.

collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, la Società Appaltatrice rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Disciplinare di gara - Capitolato Speciale d'Appalto - Capitolato generale di appalto - Elenco Prezzi - Elaborati del progetto esecutivo. In caso di discordanze rilevate nell'ambito di uno stesso elaborato, prevarrà quella più vantaggiosa per la Stazione Appaltante.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.

La Società Appaltatrice dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal Capitolato Speciale d'Appalto avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Art. 6 Lavori in economia

L'Amministrazione ha facoltà di fare eseguire "in economia" direttamente dall'Appaltatore mediante cottimo fiduciario, eventuali lavorazioni accessorie con le modalità ed entro i limiti indicati negli artt. 179, 186, 187, 192, D.P.R. n. 207/2010 e art. 5, comma 2, Capitolato Generale.

Art. 7 Variazioni al progetto e al corrispettivo

Qualora la Stazione Appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del D. Lgs. n. 163/2006, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate ai prezzi indicati nell'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo al netto del ribasso offerto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta previsto



ENEA APPALTI S.r.l.

il prezzo, si procederà secondo quanto previsto dall'Art. 9 alla formazione di nuovi prezzi.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Art. 8 Invariabilità del corrispettivo e dei prezzi - Elenco prezzi

L'importo contrattuale convenuto è invariabile e comprende l'esecuzione di tutte le opere, i lavori e ogni altro onere anche se non previsti dal contratto e dal Capitolato, necessari a dare compiute a regola d'arte le opere appaltate, salvo quanto è disposto all'art. 133, comma 4, D. Lgs. n. 163/2006.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile, salvo quanto disposto dall'art. 133, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Qualora, per cause non imputabili alla Società Appaltatrice, la durata dei lavori si dovesse protrarre fino a superare un anno dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006.

I prezzi unitari e globali posti a base dell'offerta comprendono tutto quanto previsto all'art. 32, D.P.R. n. 207/2010 nell'ambito del quale si ricordano, a solo titolo esemplificativo:

- 1) materiali: tutte le spese per la fornitura, trasporti, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;
- 2) operai e mezzi d'opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell'opera a qualunque altezza nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;
- 3) lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti e accessori compresi nell'opera. I prezzi stabiliti dal contratto ed eventualmente indicati nel Capitolato, si intendono accettati dall'Appaltatore e sono comprensivi di tutte le opere



ENEA APPALTI S.r.l.

necessarie per il compimento del lavoro e invariabili per tutta la durata dell'appalto, salvo quanto previsto dalla normativa vigente;

4) noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera, pronti a loro uso.

In particolare si precisa che nei prezzi sono compresi anche i costi che l'appaltatore deve sostenere per il costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (non interessati e non sottoposti a ribasso d'asta).

Il prezzo "a corpo" offerto che ha tenuto esplicitamente conto della non riducibilità degli oneri di cui al comma precedente, e sotto le condizioni tutte del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto, s'intendono accettati dalla Società Appaltatrice in base a calcoli di sua convenienza, a suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori ed indipendenti da qualsiasi volontà.

La Società Appaltatrice ha l'obbligo di condurre a termine i lavori in appalto, anche se, in corso di esecuzione, dovessero intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione.

Art. 9 Nuovi prezzi

Qualora, relativamente alle varianti e ai lavori in economia che si rendessero necessari in corso d'opera, sia richiesta la formulazione di prezzi non contemplati dall'elenco prezzi allegato al contratto, la Direzione dei lavori procederà alla definizione dei nuovi prezzi sulla base dei criteri di cui all'art. 163, D.P.R. n. 207/2010 e artt. 16, comma 2, e 17 Capitolato Generale, dove per prezzario della Stazione Appaltante si intende la Tariffa dei Prezzi 2012 della Regione Lazio (Deliberazione di Giunta Regionale n. 412 del 6



ENEAPPALTI S.r.l.



agosto 2012), con l'applicazione del ribasso del 10,996%,. L'accettazione dell'Appaltatore dovrà essere preceduta da formale concordamento dei nuovi prezzi espresso ai sensi e con le modalità indicate ai commi 3, 4, 5 art. 163, D.P.R. n. 207/2010. Sulla base delle suddette accettazioni dei nuovi prezzi, si procederà alla individuazione del nuovo corrispettivo "a corpo" e la Direzione dei lavori procederà alla contabilizzazione dei lavori eseguiti sulla base delle categorie di lavorazioni e delle relative incidenze percentuali sul nuovo corrispettivo pattuito, salva la possibilità, per l'Appaltatore, di formulare, a pena di decadenza, entro i termini e con le modalità stabiliti dagli artt. 189, 190, 191, D.P.R. n. 207/2010, eccezioni o riserve nei modi previsti dalla normativa vigente.



Art. 10 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto e di ogni altro obbligo consequenziale, la Società Appaltatrice ha costituito, in base all'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, il deposito cauzionale mediante garanzia fidejussoria rilasciata, a favore del Comune di Gaeta fino alla concorrenza di € 17.280,00 corrispondente al 5% dell'importo contrattuale. La garanzia deve essere integrata in caso vengano disposte varianti in aumento e ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.



ENEA APPALTI S.r.l.

Detta garanzia, preve eventuali e necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio salvo quanto previsto dall'art. 113 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i..

Si dà atto che la suddetta polizza contiene la dichiarazione che la Società Assicuratrice costituisce la fidejussione con "formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore di cui all'art. 1944 del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante".

La cauzione garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dalla Stazione Appaltante, delle spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di rescissione del contratto, del pagamento di quanto dovuto dalla Società Appaltatrice per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Appaltatore, fatto salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

Pertanto resta convenuto che, quantunque intervenuta l'approvazione del collaudo finale nulla osti da parte della Stazione Appaltante alla restituzione della cauzione, questa potrà restare, ad insindacabile giudizio della stessa, in tutto od in parte, vincolata a garanzia dei diritti dei creditori per i titoli di cui all'art. 218 del D.P.R. n. 207/2010, ogni qualvolta la rata di saldo dovuta alla Società Appaltatrice e non sarà ritenuta sufficiente allo scopo e fino a quando lo stesso non avrà dimostrato di avere esaurito ogni obbligo e tacitato ogni credito.

Art. 11 Coperture assicurative lavori

La Società Appaltatrice assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'Appaltatore è altresì obbligato, ai sensi dell'art. 129, comma 1, D. Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 125 D.P.R. n. 207/2010, a trasmettere alla Stazione Appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, copia della polizza assicurativa che tenga indenne



la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli legati a errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.

In particolare, l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per una somma assicurata pari a €. 350.514,06.

Tale polizza deve anche prevedere una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, con un massimale pari a €. 500.000,00.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato. La copertura assicurativa dovrà essere resa, pena la non accettazione, mediante le schede tipo di cui al D.M. n. 123/2004.

In particolare si sottolinea l'importanza della previsione ex artt. 17 e 27 D.M. cit., in merito allo scoperto e/o franchigia.

L'importo degli eventuali scoperti e delle franchigie previste dalla polizza rimangono comunque sempre a totale carico dell'Appaltatore.

Art. 12 Termini per l'inizio, esecuzione e l'ultimazione dei lavori.

I lavori devono essere consegnati con le modalità di cui all'articolo 153 del D.P.R. n. 207/2010 e iniziati entro 15 giorni dalla stipula del presente contratto o dall'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, se postume alla stipula del contratto.

Il Direttore dei Lavori, incaricato dalla Stazione Appaltante, dovrà costituire l'Ufficio di Direzione Lavori che sarà preposto alla direzione ed al controllo tecnico contabile ed amministrativo dei lavori secondo le norme del presente contratto e da esso richiamate.



ENEA APPALTI S.r.l.


Inoltre il Direttore dei lavori potrà avvalersi discrezionalmente, per accertamenti, senza obbligo di preavviso nei confronti dell'appaltatore, di personale della Stazione Appaltante, munito di titoli professionali adeguati, il quale opererà col supporto tecnico del Coordinatore della Sicurezza in fase operativa, ovvero del personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. In particolare, oltre agli accertamenti relativi alle condizioni di sicurezza del cantiere, il Direttore dei Lavori, anche attraverso il supporto del suddetto personale, verificherà l'impiego di personale autorizzato in cantiere il cui elenco dovrà essere comunicato dalla Società Appaltatrice all'atto della consegna dei lavori e ogni qualvolta vi siano delle modificazioni.

In particolare l'elenco dovrà essere correlato dei rispettivi nulla osta o contratti di assunzione. A tal fine la Società Appaltatrice e gli eventuali subappaltatori dovranno fornire ai lavoratori impiegati un cartellino di riconoscimento che dovrà essere sempre tenuto in posizione visibile da parte dei lavoratori operanti nel cantiere medesimo. Detto cartellino dovrà indicare le generalità del dipendente, nome, cognome, fotografia ed impresa di appartenenza e relativo contratto applicato.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel cantiere, i quali dovranno provvedere al riguardo per proprio conto. In caso di contemporanea presenza in cantiere di più datori di lavoro o lavoratori autonomi, di tale obbligo risponde in solido la Stazione Appaltante, nella persona del Direttore Lavori.

I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere agli obblighi di cui sopra mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro, da tenersi in cantiere, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.

In caso di presenza in cantiere di dipendenti non segnalati in precedenza al Direttore dei



ENEAPPALTI S.r.l.



Lavori, lo stesso dovrà procedere immediatamente alla relativa segnalazione all'INPS, all'INAIL e alla CASSA EDILE, al fine di verificare la regolarità in relazione al rispetto delle norme del contratto di lavoro.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 160 (centosessanta) lavorativi decorrenti dalla data indicata nel verbale di consegna dei lavori, come indicato dall'Appaltatore in sede di offerta.

Art. 13 Programma di esecuzione dei lavori

In linea generale la Società Appaltatrice avrà facoltà di organizzare le attività lavorative nel modo più conveniente per dare i lavori perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione Lavori, ciò non sia pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato tipo di lavoro, o l'esecuzione entro un congruo termine perentorio, senza che la Società Appaltatrice possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi.

La Società Appaltatrice pertanto, prima di dar corso all'esecuzione dei lavori, deve presentare un programma di esecuzione delle varie fasi di lavorazioni da sottoporre all'approvazione della Direzione dei Lavori.

Art. 14 Sospensioni e riprese dei lavori

Qualora avverse condizioni climatologiche, cause di forza maggiore o circostanze speciali impediscano, in via temporanea, la prosecuzione a regola d'arte dei lavori, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. Il Direttore dei lavori dispone la ripresa appena cessate le cause che ne hanno determinato la sospensione.

Fuori dai casi di cui sopra, il Responsabile del Procedimento può, per ragioni di pubblico

interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in una sola volta o in più riprese, non superi un quarto del tempo contrattuale.

Qualora la sospensione avesse maggiore durata la Società Appaltatrice potrà chiedere lo scioglimento del contratto senza pretesa di alcuna indennità, salvo nel caso in cui la Stazione Appaltante si opponga allo scioglimento; in tal caso la Società Appaltatrice ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione. Oltre ai casi innanzi citati può essere disposta, per cause imprevedibili o di forza maggiore, la sospensione di parte dei lavori; in tal caso la Società Appaltatrice è tenuto a proseguire le parti di lavori eseguibili ai sensi dell'art. 158, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010.

Durante i periodi di sospensione saranno a carico della Società Appaltatrice gli oneri specificati all'art. 17 del presente contratto.

Art. 15 Proroghe

L'appaltatore potrà, nell'ipotesi che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, chiedere una proroga. La richiesta deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, tenuto conto che il Responsabile del Procedimento deve pronunciarsi entro trenta giorni sull'istanza.

Non saranno concesse proroghe, salvo che nei casi espressamente contemplati dal presente contratto e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, ivi compresi gli scioperi di carattere provinciale, regionale o nazionale.

Le proroghe concesse al termine di ultimazione dei lavori, previste in contratto, non costituiscono titolo per la Società Appaltatrice a ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione, salvo quanto previsto al comma 9, art. 159, D.P.R. n. 207/2010.



Art. 16 Penale per ritardo del completamento dei lavori

In caso di ritardo nel completamento dei lavori, per colpa imputabile all'appaltatore, sarà applicata una penale pari allo 0,07% dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo oltre il termine contrattualmente stabilito, secondo quanto disciplinato dall'art. 145 del D.P.R. n. 207/2010.

Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate queste ultime dalla Direzione Lavori, verranno iscritte a debito della Società Appaltatrice negli atti contabili.

Nell'ipotesi che l'ultimazione, per cause imputabili all'appaltatore, superi di mesi sei il tempo contrattuale l'appaltatore sarà tenuto a pagare le spese per la pubblicazione, nelle forme previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni, dei motivi del ritardo, fermo restando la penale suindicata.

Art. 17 Oneri a carico dell'impresa

Sono a carico della Società Appaltatrice gli oneri imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale e del D.P.R. n. 207/2010, nonché gli oneri relativi alle operazioni di collaudo statico delle opere. In particolare la Società Appaltatrice per tutta la durata dei lavori, anche attraverso un suo rappresentante, nominato ai sensi dell'articolo 4 del D.M. n. 145/2000, deve garantire la presenza sul luogo di esecuzione degli stessi. Detto rappresentante può coincidere con il Direttore di cantiere nominato ai sensi dell'articolo 6 del citato D.M. n. 145/2000, individuato ai sensi del successivo punto 3 del presente articolo. Egli dovrà essere espressamente delegato a rappresentare in loco la Società Appaltatrice per tutti gli adempimenti, atti o fatti che riguardano la sicurezza sui luoghi di lavoro. La Stazione Appaltante, con la massima tempestività e i mezzi più celeri, farà pervenire comunque le necessarie comunicazioni in merito anche nei confronti della Società Appaltatrice presso la sua sede.



ENEA APPALTI S.p.A.

La Società Appaltatrice è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La Società Appaltatrice, tramite il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale della Società Appaltatrice Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

La Società Appaltatrice è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali. La Società Appaltatrice dovrà inoltre provvedere a realizzare e mantenere tutti i presidi opportuni per garantire le necessarie condizioni di sicurezza sia per il personale di cantiere che per il personale della Stazione Appaltante che operi in prossimità del cantiere.

La Società Appaltatrice deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Sono altresì a carico della Società Appaltatrice gli oneri di cui all'art. 23 del presente contratto.

Gli accessi al cantiere di uomini e mezzi dovranno avvenire, senza interferenze con le attività della Stazione Appaltante, attraverso percorsi e procedure da concordare con il Direttore dei Lavori.

Art. 18 Contabilizzazione dei lavori

La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata con le modalità indicate nel Titolo IX "Contabilità dei Lavori" del D.P.R. n. 207/2010 di attuazione della D. Lgs. n.163/2006





“Codice dei Contratti”.

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal Capitolato Speciale d'Appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono determinate da valutazioni autonome del Direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se la Società Appaltatrice rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla Stazione Appaltante e non soggetto al ribasso offerto in sede di gara.

Per le eventuali lavorazioni e somministrazioni che, per la loro natura, si giustificano mediante fattura, nonché per le giornate di operai ed i noli di mezzi d'opera che venissero fatte dalla Società Appaltatrice per ordine della Direzione Lavori, si procederà secondo quanto previsto dagli artt. 186 e 187 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 19 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

Rate di acconto

In conformità a quanto disposto dall'art. 141 del D.P.R. n. 207/2010, alla Società



Appaltatrice saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto ogni qualvolta l'ammontare dei lavori avrà raggiunto l'importo di € 100.000,00 (euro centomila/00) al netto del ribasso contrattuale e dello 0,5% per la garanzia di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010.

Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto sarà emesso qualunque sia l'importo.

Ai sensi dell'art.118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché dell'art. 16-bis della Legge n. 2/2009, per ogni pagamento in acconto si procederà nei confronti della Società Appaltatrice e degli eventuali subappaltatori, alla richiesta della certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del D.L. n. 210/202, convertito dalla L. n. 266/2002 e di cui all'articolo 90, comma 9, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.i (D.U.R.C.), relativo al cantiere interessato dai lavori. La mancata presentazione come pure l'irregolarità del suddetto D.U.R.C. sono causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini per il pagamento degli acconti e del saldo di cui all'art. 143 del D.P.R. n. 207/2010.

In caso di mancato pagamento del subappaltatore, ossia in caso di mancata esibizione delle fatture quietanzate da parte dell'affidatario, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento in favore della Società Appaltatrice medesima.

Rata di saldo

La rata di saldo, corrispondente all'ammontare delle ritenute, sarà corrisposta soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio e l'accertamento della regolarità contributiva con le modalità di cui sopra, oltre alla verifica degli ulteriori adempimenti previsti a carico della Società Appaltatrice ai sensi del presente contratto.

In alternativa la Società Appaltatrice potrà ottenere il pagamento della rata di saldo entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio, presentando una



ENEA APPALTI S.r.l.

fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia del pagamento della rata. L'importo garantito sarà pari a quello della rata maggiorato del tasso d'interesse legale applicato per il periodo di anni 2 (due), intercorrenti tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.

In tal caso, il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice Civile, ed è corrisposto previo accertamento della regolarità contributiva con le modalità di cui sopra.

Modalità di pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari.

Per ciascun certificato di pagamento l'Appaltatore dovrà emettere regolare fattura, che sarà pagata mediante bonifico bancario, entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura e, comunque, previo accredito, alla Stazione Appaltante, dei fondi da parte dell'Ente finanziatore.

I pagamenti dipendenti dalla esecuzione del presente contratto, saranno eseguiti mediante ordinativi disposti dalla Stazione Appaltante sulla base dei certificati di pagamento predisposti dal RUP ai sensi ed in conformità di quanto previsto dell'art. 195 del D.P.R. n. 207/2010.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n.136/2010 è fatto obbligo all'appaltatore, ai subappaltatori e subcontraenti di rispettare le norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge n.136/2010.

A tal fine l'appaltatore è informato che il C.U.P. è il seguente B96V140000200004 ed il C.I.G. è il seguente 6252935532. Detti codici devono essere riportati su tutti i documenti contabili e fiscali relativi all'appalto.

I pagamenti delle rate d'acconto e di saldo avvengono esclusivamente mediante bonifico bancario.

La Società Appaltatrice dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente bancario



o postale, dedicato anche in via non esclusiva al presente appalto, è il seguente:

- codice IBAN: IT84T0832722000000000003840, Banca di Credito Cooperativo di Roma – Agenzia di Pomezia (RM), e che la persona delegata ad operare su di esso è il Sig. Franco Monteriù – C. F. MNTFNC72B01M213M. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate ad operare sul conto corrente dedicato, nonché a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante. L'inadempimento della Società Appaltatrice a uno qualsiasi degli obblighi previsti ai precedenti commi, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

La Stazione Appaltante si riserva di eseguire, in ogni momento, nei confronti dell'Appaltatore, le verifiche previste al comma 9, articolo 3, della L. n. 136/2010.

Art. 20 Risoluzione delle controversie - Risoluzione del contratto

Risoluzione delle controversie

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario come disciplinato dagli artt. 240 e 240-bis del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.

Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, saranno devolute all'Autorità Giudiziaria Competente.

Risoluzione del contratto

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con le modalità e nei casi previsti dall'art. 135 del D. Lgs. n. 163/2006 e nei casi previsti dall'art. 3, comma 8 della L. n. 136/2010.



ENEAPALTI S.r.l.



Inoltre la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo della Società Appaltatrice, ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. n. 163/2006.

Nel caso in cui la Società Appaltatrice si rifiutasse di dar corso all'immediato rifacimento delle opere mal eseguite, all'esecuzione di quelle mancanti, alla demolizione e/o sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato ovvero sospendesse i lavori e, in generale, in tutti i casi in cui si verifici grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, il Direttore avvierà le procedure previste dall'art. 136 del D. Lgs n.163/2006 per la risoluzione del contratto. Nei suddetti casi la Società Appaltatrice è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 163/2006, la Stazione Appaltante ha comunque il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti, del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nonché dell'indennizzo calcolato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

Art. 21 Controlli e collaudi

A prescindere dai collaudi in corso d'opera che potranno essere disposti dalla Direzione dei lavori, per le opere oggetto del presente contratto sarà emesso, entro tre mesi dalla ultimazione dei lavori, il Certificato di collaudo ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. n. 207/2010.

La Società Appaltatrice dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione gli operai ed i mezzi di opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari dai saggi eseguiti. Inoltre, ove durante il collaudo venissero accertati difetti di cui all'art. 227, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, la Società Appaltatrice sarà altresì tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Direttore dei Lavori riterrà necessari, nel termine



ENEA APPALTI S.r.l.

dallo stesso assegnato.

Qualora la Società Appaltatrice non ottemperasse a tali obblighi, il Direttore dei Lavori potrà disporre che sia provveduto d'ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l'eventuale ritardo, verrà dedotta dal credito residuo.

Il Certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definito decorsi due anni dalla data di emissione. Decorsi i due anni il certificato si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dal suddetto termine.

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle opere, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese della Società Appaltatrice.

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e l'emissione del Certificato di collaudo, salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C., la Società Appaltatrice è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita in modo tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 Elezione del domicilio dell'appaltatore

Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del Capitolato Generale d'Appalto, della Società Appaltatrice elegge il proprio domicilio legale, per tutta la durata dell'appalto, presso Via Mincio, n. 22, 00040 Ardea (RM), pec eneaappaltisrl@pec.it, per cui tutte le intimazioni, assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione,



ENEA APPALTI S.r.l.
[Signature]

saranno fatte a mezzo Messo Comunale, ovvero mediante lettera raccomandata al suddetto domicilio.

Qualsiasi comunicazione fatta all'incaricato della Società Appaltatrice o al capo cantiere dal Responsabile del Procedimento, dal Direttore dei lavori o dal Coordinatore per la Sicurezza si considera fatta personalmente alla Società Appaltatrice.

Art. 23 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) comprese quelle occorse per la gara sono a carico dell'Appaltatore che, come sopra costituito, vi si obbliga.

Sono altresì a carico della Società Appaltatrice tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto è a carico della Stazione Appaltante.

Il presente atto va sottoposto a registrazione fiscale ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131, e le parti richiedono la registrazione in misura fissa (€ 200,00) trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Sono a carico della Società Appaltatrice, ai sensi dell'art.112 del D.P.R. n. 554/1999 e dell'art. 8 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n.145/2000 e s.m.i., tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari. All'uopo l'Impresa ha effettuato bonifico di € 1.814,25 in data 16/06/2016 presso Banca Monte dei Paschi di Siena, al Comune di Gaeta.

La registrazione del contratto avverrà con modalità telematica ai sensi dell'art. 3 bis



LINEA APPALTI S.r.l.
[Signature]

del D. Lgs. n. 463/1997 e gli obblighi fiscali saranno assolti secondo le modalità di cui all'art. 21, comma 5, del D. Lgs. n. 82/2005. L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D. M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo forfettario di 45,00.

Art. 24 Riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza durante l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. L'obbligo sussiste altresì relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

La Società Appaltatrice è anche responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e subappaltatori.

In caso d'inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando che la Società Appaltatrice sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad alla Stazione Appaltante.

Art. 25 Trasparenza

La Società Appaltatrice espressamente e irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto. Non si considerano terzi i soggetti che agiscono per effetto di un contratto di agenzia o di promozione commerciale;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o





altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte alla conclusione del contratto stesso;

c) dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;

d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero la Società Appaltatrice non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa della Società Appaltatrice, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 26 Trattamento dati personali – D. Lgs. n. 231/01 e s.m.i.

Le Parti dichiarano espressamente di essere informate e di acconsentire che i “dati personali” forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente contratto, vengano trattati esclusivamente per le finalità di dare esecuzione agli obblighi reciprocamente assunti ai sensi del contratto stesso. Le Parti potranno esercitare in qualsiasi momento i diritti sui propri dati personali così come disposto dall'articolo 7 del Codice della privacy. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), ciascuna Parte agirà in qualità di autonomo titolare del trattamento con riferimento ai dati personali - di qualsiasi soggetto - implicati dall'esecuzione del presente contratto.



ENEA APPALTI S.r.l.

Art. 27 Norme finali

I pagamenti avverranno tramite la Tesoreria della Società Appaltatrice dell'Istituto di credito Monte Dei paschi di Siena SPA – filiale di Gaeta.

I rapporti in merito all'IVA saranno regolati ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e successive modifiche e integrazioni.

La Società Appaltatrice dichiara espressamente di esonerare la Stazione Appaltante da ogni responsabilità per i pagamenti in tal modo eseguiti. In qualunque caso di decadenza o di cessazione dalle cariche di amministratori e/o procuratori autorizzati a riscuotere, anche se tale decadenza o cessazione avvenga ope legis o per fatto previsto dallo statuto sociale e sia pubblicato nei termini di legge, la Società Appaltatrice deve tempestivamente notificare alla Stazione Appaltante l'avvenuta decadenza o cessazione; in difetto della detta notifica la Stazione Appaltante non assumerà alcuna responsabilità per i pagamenti effettuati agli amministratori e/o procuratori decaduti.

Il recapito postale al quale saranno inviati gli avvisi di avvenuta emissione dei titoli di spesa è Via Mincio, n. 22, 00040, Ardea (RM), eneaappaltisrl@pec.it.

Tutte le spese, presenti e conseguenti, inerenti il presente contratto quali carta legale, registrazione fiscale, eventuali diritti di copiatura, di segreteria e quanto altro previsto nel presente contratto e nell'art. 139 del D.P.R. n. 207/2010 sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

Per quanto altro non espressamente indicato si rinvia al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., al Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici di cui al Decreto n.145/2000 e s.m.i. e al D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.

Ai fini della prevenzione dalle interferenze illecite ed oneri a carico della Stazione Appaltante, così come disposto dall'Art. 32 della Legge n. 90/2014, si rinvia a quanto stabilito dal protocollo di intesa siglato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)



ENEAPPALTI S.r.l.

ed il Ministero dell'Interno in data 15 luglio 2014, ex allegato "C", commi 1° e 2°, che disciplinano i casi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Il presente contratto si intenderà ope legis risolto (clausola risolutiva espressa) in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite in difformità di quanto disposto dal comma 8, art. 3 L. 13 agosto 2010 n. 136.

Le disposizioni previste in materia di tracciabilità dalla L. 13 agosto 2010 n. 136 si applicano anche in ipotesi di cessione del credito così come precisato nella determinazione n. 10 del 22/12/2010 dell'ANAC (ex Avcp).

Il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, informa la Società Appaltatrice che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato in modalità elettronica, conformemente a quanto disposto dall'art. 11, comma 13, del Codice Contratti D. Lgs. n. 163/2006, così come modificato dal D. L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dal D. Lgs. n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, dalla L. n. 89/1913 come modificata dal D. Lgs. n. 110/2010.


E richiesto, io Segretario Comunale del Comune di Gaeta, ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alle parti, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, dispensandomi dalla lettura degli atti richiamati, dei quali prendono visione e confermano l'esattezza e che dichiarano parte integrante e sostanziale del contratto stesso




ENEA APPALTI S.r.l.
[Signature]

anche se ad esso materialmente non allegati. Dopo di che il presente contratto, da considerarsi approvato a tutti gli effetti di legge, viene firmato dai Signori Contraenti e da me Segretario rogante. Questo atto scritto con strumento informatico da persona di mia fiducia, occupa 32 (trentadue) pagine intere fin qui escluse le firme.

IL DIRIGENTE
(Dr. FUSCO PASQUALE)
(firma autografa)



SOCIETÀ ENEA APPALTI SRL
(Rappresentante Legale Sig. FRANCO MONTERIU')
(firma autografa)



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. LUIGI PILONE)
(firma autografa e digitale)



E io sottoscritto, Segretario Comunale attesto che il certificato di firma elettronica digitale utilizzata per il presente atto è valido e conforme al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D. Lgs. vo n. 82/2005.